



# Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

## ORDINANZA DEL SINDACO

### SETTORE SUE, SUAP, AMBIENTE

N. 146 DEL 19/03/2020

**OGGETTO: Misure urgenti in materia di edilizia scolastica finalizzate al contenimento ed alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**

#### IL SINDACO

PREMESSO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, recante Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali con cui è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

#### VISTI:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in

- materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 dell'9 marzo 2020, e, in particolare, l'art. 1;
  - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;

PRESO ATTO del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 *“Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19”* pubblicato nella GU n. 70 del 17/03/2020;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 3 del 3 marzo 2020 - *misure urgenti in materia di contenimento e gestione emergenza epidemiologica covid-19*;

VISTE:

- la nota congiunta del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot. n. 278 del 6 marzo 2020;
- la nota congiunta del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot. n. 279 del 8 marzo 2020;

VISTE

- la nota MIUR 323 del 10 marzo 2020, nella quale viene ribadito l'obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell'epidemia Covid-19;
- la nota MIUR 351 del 12 marzo 2020 che, nel rimandare al DPCM del 12 marzo 2020, ribadisce la necessità di agevolare il più possibile la permanenza domiciliare del personale;

VALUTATO che le Istituzioni Scolastiche, di ogni ordine e grado, stanno garantendo il servizio d'istruzione attraverso la didattica a distanza effettuata tramite specifici strumenti informatici e piattaforme on-line e sono altresì in grado di offrire, attraverso i medesimi strumenti, i servizi amministrativi di supporto;

VISTO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e della Regione Marche ed anche all'interno della comunità cittadina, come confermato dalla competente Autorità Sanitaria;

CONSIDERATO che il comportamento cui la popolazione è stata chiamata a conformarsi ha prodotto, di fatto, l'assenza totale di accesso agli edifici scolastici da parte di studenti e genitori;

RITENUTO necessario, in virtù dei principi di cautela ed economicità, porre in essere azioni finalizzate alla adozione di un provvedimento contingibile e urgente che determini la chiusura degli edifici scolastici, di ogni ordine e grado, presenti sul territorio comunale, al fine di conseguire, tra gli altri, gli obiettivi di assicurare la permanenza, presso il proprio domicilio, a tutte le tipologie di lavoratori e permettere di limitare l'utilizzo delle utenze al minimo indispensabile;

RAVVISATA la propria competenza e ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno, per tutto il periodo di efficacia delle misure straordinarie adottate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 dover procedere all'emissione di un provvedimento contingibile e urgente che ordini la chiusura degli edifici scolastici, di ogni ordine e grado, presenti sul territorio comunale;

RICHIAMATO l'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265*

#### ORDINA

In conformità al principio di cautela e quale ulteriore misura, rispetto a quelle di cui ai provvedimenti citati in premessa, al fine di evitare il diffondersi dell'epidemia causata dal COVID-19 sul territorio comunale e, quindi, a contenere l'emergenza sanitaria e tutelare la salute pubblica:

1. La chiusura immediata degli edifici scolastici, di ogni ordine e grado, presenti sul territorio comunale;
2. La possibilità di accedere ai predetti edifici, per motivi indifferibili ed urgenti legati alle necessità di funzionamento dell'istituzione scolastica e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle specifiche attività, è consentita esclusivamente previa autorizzazione del Dirigente Scolastico cui, a tal fine, è trasmesso il presente provvedimento;

#### DISPONE

1. I predetti divieti restano in vigore, dalla pubblicazione del presente atto all'Albo Comunale, per tutto il periodo di efficacia delle misure straordinarie adottate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
2. in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 C.P.;
3. che la presente ordinanza sia comunicata a:
  - Ai Dirigenti Scolastici;
  - All'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Ambito territoriale per le Province di Ascoli Piceno e Fermo;
  - Alla Prefettura;
  - Al Questore;
  - Al Comando di Polizia Municipale;
  - Al Servizio Comunale Calore;

**IL SINDACO**  
**Marco Fioravanti**

*(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)*